

Sig .....  
.....@postacertificata.gov.it

OGGETTO: Richiesta parere sulla legittimazione a richiedere l'accesso a documenti amministrativi.

Con e-mail del 7 settembre 2011 è stato chiesto a questa Commissione se la domanda di accesso ai documenti amministrativi (effettuata tramite un legale di fiducia) necessita di una procura generale, speciale ovvero di una semplice delega.

Al riguardo, l'art. 5 co. 2 del d.P.R. n. 184/2006 precisa che *“il richiedente deve... dimostrare..., ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato”*; l'art. 6 co. 1 stesso decreto dispone, tra l'altro, che *“qualora... sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi .....l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale...”*.

Alla stregua delle citate disposizioni, la Commissione è del parere che una semplice delega ad un legale soddisfi il requisito minimo essenziale per legittimare terzi alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, fermo restando che, ove sorgano dubbi sulla legittimazione dell'istante o comunque sulla titolarità del potere di rappresentanza in capo ad esso, l'amministrazione ben potrà invitare l'interessato a regolarizzare l'istanza.

.....  
Sindaco del Comune di Casalzuigno  
Via Libertà n. 44  
21030 Casalzuigno (VA)  
comune.casalzuigno.va@halleycert.it

OGGETTO: Regolamento sul diritto di accesso dei consiglieri comunali del comune di Casalzuigno. Richiesta parere.

Il Comune di Casalzuigno ha chiesto un parere in ordine al Regolamento sull'accesso dei consiglieri comunali approvato con delibera n. 54 del 18.12.2010. Esaminata la bozza di regolamento inviata, la Commissione rappresenta quanto segue:

- **art. 2 comma 1:** la richiesta di accesso va indirizzata normalmente al dirigente o al responsabile o addetto dell'ufficio competente ad autorizzare in via generale l'accesso e non al Sindaco o all'assessore; pertanto, la norma in questione non appare conforme all'art. 6 co 6 d.P.R. n. 184/2006 e comunque potrebbe determinare in astratto un'arbitraria forma di controllo limitando la prerogativa dei consiglieri comunali riconosciuta all'art. 43 TUEL. Si consiglia dunque di riformulare la disposizione nel senso che *“l'accesso alle notizie ed informazioni è soddisfatto mediante accesso personale e diretto del consigliere al responsabile del servizio competente che fornirà le notizie ed informazioni richieste”*;

- **art. 2 commi 2 e 3:** stando alla lettera della disposizione, sembra riconoscersi al consigliere comunale il diritto ad ottenere copie dei documenti solo successivamente alla presa visione. In tal modo, appare fortemente limitato l'accesso dei consiglieri comunali poiché la presa visione è congegnata come un adempimento preliminare all'ottenimento dell'atto richiesto. Va, invece, considerato che sia la visione che il diritto ad ottenere copia dei documenti dell'ente sono alcune delle espressioni in cui si sostanzia lo speciale accesso dei consiglieri comunali previsto dal citato art. 43. Si consiglia di cancellare le seguenti locuzioni: *“successivamente”*; *“quindi”* e *“successiva”*;

- **art. 2 comma 4; art. 4 comma 1:** va precisato che la richiesta di accesso, fermo restando il termine previsto dei 10 giorni lavorativi, va evasa di norma, immediatamente e in ogni caso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili, onde evitare il rischio di concreta soppressione delle prerogative del consigliere nei casi di procedimenti o discussioni urgenti ovvero che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche entro un termine inferiore a quello previsto. Si consiglia dunque di integrare le disposizioni citate, anche in armonia con quanto previsto dall'art. 4 comma 5, prevedendo all'art. 2 comma 4 che *“l'evasione delle richieste avverrà, di norma, senza indugio e comunque entro i successivi 10 giorni lavorativi”* e all'art. 4 comma 1 aggiungendo dopo la parola *“richiedente”* *“...di norma senza indugio e comunque...”*;

- **art. 2 comma 5:** è assolutamente superfluo il mero rinvio normativo all'art. 13 del d.lgs. n. 163/2006, che disciplina l'accesso alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in quanto meramente ripetitivo di disposizioni legislative vigenti; si consiglia di espungere la disposizione;

- **art. 3 co 2:** quanto agli atti ancora da adottare, si segnala che essi sono accessibili in base all'art. 22, co. 1, lett. d), legge n. 241/90 che ricomprende anche gli atti interni (relativi o meno ad uno specifico procedimento) e, per consolidato orientamento del giudice amministrativo, gli atti preparatori, relazioni o pareri informali

e persino “brogliacci di giunta”; quanto agli atti adottati successivamente ad una certa data o intere categorie di documenti, si rammenta che, seppur anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale - valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti - della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002), non è generica l’istanza relativa all’accesso a tutti gli atti precedenti e successivi a quelli specificamente indicati qualora nell’istanza siano indicati gli elementi necessari e sufficienti alla puntuale identificazione dei documenti richiesti; peraltro, la fattispecie relativa alla genericità della richiesta è superflua in quanto implicita nella previsione del comma 1 dell’art. 3; si consiglia pertanto di eliminare la disposizione;

- **art. 7 comma 1 e 2:** non v’è alcuna valida ragione per precludere l’accesso dei consiglieri comunali alle minuzioni, registrazioni o appunti delle sedute degli organi collegiali in quanto l’ampiezza di tale diritto, come riconosciuto dall’art. 43 TUEL, determina, di riflesso, che possa in astratto indirizzarsi verso qualsiasi “notizia” o “informazione” (in questo senso, cfr., da ultimo, parere Commissione 20 aprile 2009); si consiglia di espungere la disposizione;

- **art. 7 comma 3:** la preclusione dell’accesso ad atti cd riservati o segreti (nella specie, atti di consulenza e patrocinio legale o atti oggetto di vertenza giudiziaria o conciliativa) non appare conforme all’ampiezza del diritto riconosciuto dall’art. 43, co. 2, del TUEL ai consiglieri comunali. La segretezza che pure opera nei confronti del consigliere comunale non è quella legata alla natura dell’atto ma al suo comportamento che non può essere divulgativo (“nei casi specificamente determinati dalla legge”) del contenuto degli atti ai quali ha avuto accesso, stante il vincolo previsto dal citato art. 43 all’osservanza del segreto d’ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni (cfr in senso favorevole T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 6 aprile 2007, n. 622); infine, l’art. 7 viene ad introdurre un’ulteriore illegittima limitazione dell’accesso dei consiglieri comunali nei casi di atti segreti su disposizione del Sindaco per un periodo massimo di 3 anni, in contrasto con l’ampiezza riconosciuta ex art. 43 TUEL. Si consiglia l’espunzione della disposizione.

La Commissione resta quindi in attesa di un nuovo testo, modificato nei sensi su indicati.

Dr.ssa .....  
Segretario Comunale  
Comune di Cassago Brianza  
segretario@comune.cassago.lc.it

OGGETTO: Diritto di accesso ad ordinanza di sgombero di appartamento da parte del proprietario confinante.

Il comune di Cassago Brianza ha chiesto a questa Commissione se il proprietario di un appartamento confinante con altro, dichiarato inabitabile ed antigienico, possa ottenere il rilascio dell'ordinanza di sgombero. In particolare, l'ente civico dubita della legittimità all'accesso della documentazione richiesta poiché non sussisterebbe un interesse giuridicamente rilevante in capo all'istante.

E' noto che la diversità di posizione tra cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art. 22 della l. n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12-04-2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12-10-2001, n. 1133).

Qualora l'istante risieda nel territorio del comune, si deve ritenere che egli possa accedere a tutti i documenti dell'ente locale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, senza essere condizionato alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata né alla necessità di motivare la sua istanza con riferimento ad uno specifico interesse all'accesso, atteso che l'esercizio di tale diritto, secondo la costante giurisprudenza amministrativa e le pronunce di questa stessa Commissione, è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Nel caso contrario, ossia se l'istante non fosse cittadino residente, l'accesso potrà essere consentito previa dimostrazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata ex art. 22, co. 1 lett b, della legge n. 241/1990, circostanza che allo stato non pone dubbi, attesa la qualità di proprietario di un immobile confinante con quello oggetto dell'ordinanza di sgombero, fatta salva la previa comunicazione all'eventuale soggetto contro interessato secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

Comune di Dazio  
Ufficio tecnico  
Via Cesare Battisti n. 2  
23010 Dazio (So)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso a pratiche edilizie.

L'amministrazione istante solleva dubbi sulla legittimità della richiesta di accesso, formulata dal proprietario di un immobile, alla documentazione edilizia (permesso di costruire, concessioni in sanatoria) relativa ad opere realizzate dal confinante, il quale si è opposto all'accesso in quanto difetterebbe in capo all'accedente un interesse giuridicamente rilevante. E' poi precisato che l'accesso è funzionale all'eventuale innesco, da parte dell'accedente, di un giudizio civile per il mancato rispetto delle distanze legali.

E' indubbio, osserva questa Commissione, che l'istanza di accesso provenga da cittadino non residente e conseguentemente, in tale quadro, l'accesso dovrà essere valutato dall'ente civico ai sensi degli artt 22 e ss della legge n. 214/1990 che lo riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, prevalendo comunque l'accesso rispetto alla riservatezza se esercitato per la cura o la difesa di un interesse giuridico, fermi restando i limiti previsti dall'art. 24 co. 7 della legge n. 241/1990.

Nella specie, pare incontestabile l'interesse che l'istante, in qualità di proprietario finitimo, possa vantare alla verifica che le opere edilizie realizzate sul fondo confinante non ledano propri diritti, ed in particolare quelli al rispetto delle distanze legali, con la conseguenza che l'opposizione del controinteressato non appare giustificata e dunque l'istanza di accesso merita accoglimento.

.....  
Consigliere comunale di Pandino

.....  
26025 Pandino (CR)

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali agli atti di una fondazione privata.

Con mail del 5 agosto 2011 un consigliere comunale ha fatto presente che la Fondazione Asilo Infantile, avente sede nel comune, aveva negato in parte l'accesso ad informazioni relative ai costi del personale dipendente in quanto, quale ente di diritto privato, non poteva essere ricompresa tra le aziende o enti dipendenti dal Comune. Ciò premesso, l'istante ha chiesto di conoscere se, a parere di questa Commissione, i consiglieri comunali abbiano diritto di ottenere le informazioni richieste ai sensi dell'art. 43 del TUEL, segnalando che il Consiglio Comunale, oltre a nominare il consiglio di amministrazione della fondazione, eroga contributi in favore di quest'ultima.

La Commissione ritiene che si possa rispondere in senso positivo al quesito posto dal consigliere comunale.

L'art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce ai consiglieri comunali e provinciali il "...diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato...".

Si tratta, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, cui la Commissione si è sempre uniformata, di un diritto pubblico funzionale, correlato all'assolvimento del munus publicum di consigliere comunale o provinciale.

Nel caso di specie, l'accessibilità agli atti richiesti dai consiglieri comunali discende dal fatto che la predetta fondazione, pur avendo natura formalmente privatistica (quale soggetto sottoposto alla disciplina del codice civile ex art. 14 e ss c.c.), è un ente dipendente dal Comune di Pandino. La "dipendenza" della fondazione in parola risulta sia dal fatto che essa persegue finalità pubblicistiche riferibili al Comune stesso (gestione della scuola dell'infanzia), sia dal fatto che il Consiglio comunale nomina l'organo gestorio (consiglio di amministrazione) ed eroga contributi pubblici in favore della fondazione.

Si deve concludere, pertanto, che sono pienamente accessibili tutti gli atti inerenti ad attività poste in essere dalla fondazione, nel perseguimento delle sue finalità istituzionali.

.....  
Dirigente Scolastico  
I.I.S. ....  
Via .....  
25123 Brescia

OGGETTO: Istanza di accesso a elaborati di esami scolastici.

L'istituto richiedente ha rappresentato che una studentessa, diplomatasi in ragioneria con il punteggio di 78/100, aveva chiesto di ottenere copia di tutti gli elaborati prodotti dai candidati della propria classe con indicazione della valutazione attribuita in ogni prova nonché copia dei registri personali di ciascun docente, al fine di accertare se il giudizio finale attribuito fosse stato o meno eccessivamente basso. Tanto premesso, l'istituto scolastico ha chiesto se sia legittimo rifiutare l'accesso, *"trattandosi di un esame e non di un concorso"* e se sia possibile rilasciare copie di elaborati degli altri candidati.

In merito alla prima questione, la Commissione osserva che chi ha partecipato ad un esame per il conseguimento del diploma di istruzione superiore è legittimato ad accedere a tutti gli atti che hanno prodotto effetti nei suoi confronti avendo un evidente interesse di natura endoprocedimentale ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90. Del resto, la studentessa ha indubbiamente diritto, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/90, di accedere agli elaborati e ai registri richiesti, anche al fine di poter controllare se, ai suoi danni, siano stati commessi errori o parzialità.

Quanto alla seconda questione, nessun dubbio sussiste sull'ostensibilità degli elaborati degli altri candidati, che prendendo parte all'esame, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi con gli altri candidati in un necessario giudizio di comparazione dei propri elaborati, fatta salva la prescrizione del limite modale dell'oscuramento dei nominativi degli alunni (in tal senso, del resto, risultava formulata l'istanza di accesso).

Avv. ....

.....  
71015 Sannicandro Garganico

OGGETTO: Accesso di cittadino residente a documenti in materia edilizia.

L'Avv. .... lamenta che il Comune di Sannicandro Garganico, in contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 10, TUEL, gli abbia negato l'accesso ad atti che riguardano la materia edilizia in generale (progettazioni, autorizzazioni a costruire e simili).

Il diniego dell'amministrazione comunale, ai sensi del richiamato art. 10 del TUEL è illegittimo.

Per quanto riguarda la legittimazione all'accesso agli atti adottati da enti locali, la consolidata giurisprudenza di questa Commissione distingue la diversa posizione dei cittadini residenti e non. Per i primi, cittadini residenti (siano essi persone fisiche, associazioni o persone giuridiche), il principio fondamentale che informa l'orientamento consolidato della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità": si ritiene cioè che il legislatore abbia adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella l. n. 241/1990 si applicano al TUEL solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibili. E mentre, per l'accesso agli atti di amministrazioni centrali dello Stato (e sue articolazioni periferiche) l'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico della necessaria dichiarazione del Sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Secondo la Commissione i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

Ovviamente, a tutela del buon andamento dell'ordinaria attività amministrativa degli uffici comunali, l'amministrazione ha la facoltà di stabilire tempi e modalità di accesso alla documentazione richiesta.

Avv. ....  
.....  
34121 Trieste

OGGETTO: Quesito circa la sussistenza di effetti pregiudizievoli all'azionabilità davanti all'autorità giudiziaria della presentazione di istanza di accesso a documenti amministrativi ex lege n. 241/1990.

L'avv. .... ha partecipato ad una "selezione pubblica per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di n. 1 dirigente per la direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale" presso l'Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Borgo Grotta Gigante.

A seguito della comunicazione della sua esclusione dalla selezione per assunta mancanza di requisito soggettivo, ha deciso di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura concorsuale in questione per conoscere, in particolare, i motivi della mancata o negativa valutazione della propria esperienza professionale posta a fondamento della esclusione.

Con l'istanza in oggetto chiede a questa Commissione se l'esercizio del diritto di accesso ex lege n. 241/1990 potrebbe pregiudicargli l'ulteriore esercizio dell'azione giudiziaria dinanzi l'autorità competente.

Il timore paventato dall'Avv. .... è infondato, se riferito alla possibilità di promuovere un'azione giudiziaria dinnanzi il giudice amministrativo per l'eventuale diniego totale o parziale della domanda di accesso presentata (art. 25, comma 5, l. n. 241/1990). Ed è altrettanto infondato se riferito, invece, alla possibilità di invocare in via giudiziaria l'illegittimità della sua esclusione dalla procedura selettiva. In quest'ultimo caso, peraltro, il ricorso è sottoposto a termine di decadenza che, nella specie, a fronte della comunicazione della esclusione del settembre 2010 sembra scaduto.

Sig. ....  
.....  
65100 Pescara

OGGETTO: Accesso a documenti amministrativi di cittadino residente.

Il Comune di Pescara ha negato al Sig. .... l'accesso agli atti relativi ai finanziamenti del progetto socio-sportivo "Più sport meno alcol" di iniziativa della società sportiva ..... Pescara (di cui era stato aderente con funzioni amministrative), sul presupposto della mancanza in capo al medesimo di una situazione giuridica qualificata dal possesso di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Il diniego opposto dall'amministrazione comunale è illegittimo.

Infatti, per quanto riguarda la legittimazione all'accesso agli atti adottati da enti locali, la consolidata giurisprudenza di questa Commissione distingue la diversa posizione dei cittadini residenti e non. Per i primi, cittadini residenti (siano essi persone fisiche, associazioni o persone giuridiche), il principio fondamentale che informa l'orientamento consolidato della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità": si ritiene cioè che il legislatore abbia adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella l. n. 241/1990 si applicano al TUEL solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibili. E mentre, per l'accesso agli atti di amministrazioni centrali dello Stato (e sue articolazioni periferiche) l'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico della necessaria dichiarazione del Sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Secondo la Commissione i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

Nella specie, inoltre, l'istanza di accesso acquista ulteriore legittimazione dalla dichiarata necessità del richiedente di tutelare la propria posizione giuridica.

Sig. ....  
Via .....  
00143 Roma

OGGETTO: Obbligo di apertura di procedimento amministrativo e di comunicazione di avvio del procedimento a seguito di istanza di accesso.

Il Sig. .... ha sottoposto a questa Commissione i seguenti quesiti:

1 – se ogni istanza di accesso agli atti amministrativi determini l'obbligo di avvio di un procedimento amministrativo;

2 – se la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 241/1990 e s.m.i. debba essere inviata tempestivamente al richiedente l'accesso agli atti anche quando la documentazione richiesta non sia detenuta dalla P.A. a cui è stata presentata la richiesta o anche quando la documentazione richiesta non sia stata ancora formata;

3 – se la suddetta comunicazione possa essere omessa nel caso in cui entro il termine previsto per il suo inoltro la P.A. comunichi, al richiedente l'accesso, l'impossidenza, da parte della stessa P.A., o l'inesistenza dell'atto richiesto.

La risposta al primo quesito non può che essere affermativa: ogni istanza apre un procedimento amministrativo, sia in caso di accesso informale (art. 5, d.P.R. n. 184/2006) che formale (art. 6, stesso d.P.R.). Lo si deduce dai principi generali introdotti dalla l. n. 241/1990, art. 4, 5 e 6, nonché dai citati artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 184/2006, ove si fa riferimento a specifica normativa regolamentare da adottare da ogni singola amministrazione in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso, alla previsione della preposizione di un responsabile del procedimento e all'obbligo di comunicazione ad eventuali controinteressati.

I due successivi quesiti involgono l'obbligo (e la tempestività) della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, l. n. 241/1990.

Ritiene questa Commissione che a tal riguardo non sussista l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità ed i contenuti di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990.

Infatti, ai sensi della prima parte del comma 1 del citato art. 7, la sussistenza di *ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento* – che escludono l'obbligo di comunicazione – sono ravvisabili sia nell'ipotesi di accesso informale (che può concludersi contestualmente alla richiesta) che in quella formale (che deve concludersi nel termine di trenta giorni).

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori (ADOC) Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (CODACONS)

contro

**Amministrazione resistente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio nazionale per il Servizio civile.

**Fatto**

L'ADOC ed il CODACONS - essendo state escluse dalla graduatoria dei progetti di Servizio civile nazionale sottoposti alla valutazione dell'Amministrazione - in data 24 agosto 2011, chiedevano all'Ufficio Nazionale per il Servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di accedere a tutti gli atti ed ai verbali riguardanti la valutazione del progetto di Servizio civile nazionale presentato dal CODACONS e dall'ADOC, a tutti gli atti e i verbali relativi alla valutazione del progetto presentato dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, collocatasi al primo posto in graduatoria, con punteggio 78 (progetto DIRITTI ALLA PACE), a tutti gli atti relativi alla valutazione del progetto presentato dall'associazione FUTURA Centro Studi politici, culturali, economici, sociali e giuridici, collocatasi all'ultimo posto in graduatoria con punteggio 40 (progetto TITO SCHIPA), nonché ad ogni atto e verbale relativo ai vari progetti approvati a favore dell'ente avente quale codice NZ01170 e riferito a CONFCOOPERATIVE.

In data 29.8.2011 l'Amministrazione comunicava di non poter valutare, nel merito, la fondatezza dell'istanza di accesso delle due associazioni ricorrenti, trattandosi di un'istanza non sottoscritta dai legali rappresentanti di tali associazioni.

In data 1.9.2011, il CODACONS e l'ADOC adivano la Commissione perché essa valutasse la legittimità del diniego dell'accesso opposto dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, nonché la bontà delle osservazioni inviate all'Amministrazione in pari data, affinché riprendesse in considerazione l'esclusione dalla graduatoria delle ricorrenti, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 15.9.2011, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni per le quali non aveva potuto prendere in considerazione l'istanza di accesso in questione.

**Diritto**

La Commissione preliminarmente precisa che la sua competenza è limitata a valutare la legittimità della determinazione adottata dall'Amministrazione in ordine all'istanza di accesso delle due associazioni ricorrenti, ex art. 25 della legge n. 241/1990, non avendo alcun titolo a valutare la legittimità dell'esclusione dalla graduatoria dei progetti presentati da tali associazioni.

Il ricorso deve essere rigettato.

Si tratta, a ben vedere, di una declaratoria di inammissibilità dell'istanza di accesso in questione.

Tale determinazione è ineccepibile, non apparendo certa, in mancanza della sottoscrizione dell'istanza, da parte dei legali rappresentanti dell'ADOC e del CODACONS, la riferibilità della stessa alle associazioni ricorrenti.

Del resto le associazioni ricorrenti non hanno addotto alcun argomento per contestare la legittimità di tale determinazione, essendosi limitati a rappresentare il loro interesse ad acquisire la documentazione richiesta.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso, salva la facoltà di riproposizione dell'istanza d'accesso formalmente regolare.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

**Fatto**

Il signor ....., in data 7.6.2011 rivolgeva un'istanza all'Amministrazione per ottenere l'accesso alle determinazioni adottate dall'Amministrazione in relazione all'istanza avanzata dall'odierno ricorrente, in data 14.7.2009, alla Segreteria del Ministro.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ....., in data 3.8.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

In data 12 settembre 2011, il Capo della Segreteria del Ministro, comunicava alla Commissione di non aver riscontrato l'istanza di accesso, in ragione dell'inesistenza dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è infondato, in considerazione dell'inesistenza dei documenti richiesti dal ricorrente attestata dall'Amministrazione nella nota del 12 settembre 2011.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Siena

**Fatto**

Il signor ....., Assistente della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Scorte della Questura di Roma, in data 6.7.2011 rivolgeva un'istanza all'Amministrazione per ottenere l'accesso alla documentazione relativa al servizio fuori sede svolto dal ricorrente in data 27 aprile 2009 presso la C.M.O. di Firenze ed al servizio svolto dal ricorrente fuori sede in data 29 aprile 2010 a Siena per ottenere la corresponsione di quanto spettantegli per entrambe le missioni.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ....., in data 31.8.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

E' indubbio che il ricorrente vanta un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, che ineriscono a due missioni da lui svolte, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

Ne consegue la spettanza al ricorrente del diritto di accesso a tali documenti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale della Guardia di Finanza

**Fatto**

Il signor ....., avendo partecipato al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 121 allievi vicebrigadieri del contingente ordinario al 14° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, bandito con determinazione dell'11.12.2009, si collocava al 96° posto. In data 27 ottobre 2010, l'Amministrazione lo escludeva dal concorso, per carenza del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d) del bando di concorso, essendo stato giudicato inidoneo all'avanzamento al grado superiore per l'anno 2006.

Analogo provvedimento era stato emesso nei confronti di ....., già collocatosi al posto n. 19 della graduatoria, in data 31 maggio 2010.

Successivamente, con determinazione tale provvedimento veniva annullato in via di autotutela ed il signor ..... veniva ricollocato in graduatoria e nominato successore del concorso.

Il signor ....., in data 28.7.2011, chiedeva di poter accedere a tutti gli atti del procedimento concorsuale e, in particolare, ai documenti relativi alla riammissione al concorso del finanziere ....., al fine di consentirgli l'esercizio del suo diritto di difesa nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, introdotto dall'appello interposto dall'Amministrazione avverso la sentenza n. 3772/2001 del TAR Lazio, che aveva annullato il provvedimento di esclusione del signor ..... dal concorso in questione.

In data 29.8.2011, l'Amministrazione comunicava al ricorrente il rigetto dell'istanza di accesso in questione, trattandosi di accesso a documenti non ostensibili, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) del d.m. n. 663/1996.

Il signor ....., in data 31.08.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Il ricorrente, in data 7.9.2011, comunicava alla Commissione con un'*e-mail*, di aver provveduto, a mezzo di casella di posta certificata, ad inviare copia del ricorso al controinteressato ....., senza peraltro allegare la ricevuta dell'avvenuta spedizione di copia del ricorso al controinteressato stesso.

L'Amministrazione, in data 15.9.2011, inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'inammissibilità e dell'infondatezza del ricorso.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 4, lettera b) e dell'art. 12 comma 7, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006.

Il ricorrente non ha allegato al proprio ricorso la ricevuta dell'avvenuta spedizione di copia del ricorso al controinteressato .....

Come ha giustamente osservato l'Amministrazione nella propria memoria il signor ....., nel caso di specie, è correttamente qualificabile come controinteressato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, poiché l'accesso in questione, lungi dall'aver ad oggetto documenti inerenti alla procedura concorsuale, si riferisce a documenti relativi al provvedimento di riammissione al concorso, adottato all'esito dell'annullamento, in via di autotutela della precedente esclusione dal concorso, in relazione ai quali viene in rilievo l'esigenza di tutela della riservatezza del signor .....

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Fondazione Policlinico Tor Vergata

**Fatto**

Il signor ....., in data 15.7.2011, rivolgeva un'istanza alla Fondazione Policlinico Tor Vergata un'istanza di accesso al curriculum vitae ed ai titoli posseduti dal vincitore della selezione per il conferimento dell'incarico CO.CO.CO. per attività di archiviazione e di gestione documentale (procedura alla quale il ricorrente aveva partecipato) ed al verbale della Commissione relativo alla nomina del vincitore ed ai criteri di selezione.

L'Amministrazione, in data 9.8.2011, consentiva l'accesso ai documenti richiesti, ad eccezione del curriculum vitae del vincitore della selezione.

In data 2.9.2011, il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso anche al curriculum vitae della dottoressa .....

In data 8.9.2011, l'Amministrazione comunicava l'accoglimento dell'istanza di accesso al curriculum vitae della dottoressa ....., a seguito dell'acquisizione del consenso della stessa a tale accesso.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione integralmente accolto l'istanza di accesso del ricorrente.

**PQM**

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

**Fatto**

Il signor ....., in data 2.7.2011, quale partecipante al concorso per complessivi 115 posti di collaboratore tecnico di enti di ricerca, VI livello professionale, chiedeva di poter accedere al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato (nota prot. n. 432/2011) sulla base del quale l'ISTAT aveva modificato l'art. 7 del bando di concorso in questione, introducendo una clausola di esonero dei precari interni all'Istituto dallo svolgimento delle procedure selettive, nonché alle note n. 1653 del 10.3.2011 e n. 3030 del 13.4.2011, con le quali l'ISTAT aveva chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato un parere circa la legittimità dell'inserimento della clausola in questione.

L'Amministrazione, in data 3.8.2011, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, alla stregua del disposto dell'art. 2 del d.P.C.M. del 26.1.1996 (recante il regolamento in materia di disciplina dei documenti dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso).

Il signor ....., in data 1.9.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso deve essere respinto.

Il richiamo al disposto dell'art. 2 del d.P.C.M. del 26.01.1996 - che sottrae al diritto di accesso i pareri resi dall'Avvocatura dello Stato in relazione a liti in potenza o in atto e la relativa corrispondenza - per giustificare il rigetto dell'istanza di accesso in questione è assolutamente ineccepibile.

Nel caso di specie il parere reso dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla legittimità dell'inserimento della clausola di esonero dei precari interni all'Istituto dallo svolgimento delle procedure selettive inerisce ad una lite in potenza, essendo prevedibile ciò che si è concretamente verificato, vale a dire la contestazione della legittimità di tale clausola da parte di soggetti, come l'odierno ricorrente, potenzialmente lesi dall'applicazione della stessa.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Provinciale del lavoro di La Spezia

**Fatto**

La signora ....., in data 21.7.2011, rivolgeva alla Direzione provinciale del lavoro della Spezia un'istanza di accesso al verbale delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della verifica ispettiva ed indicate come fonti di prova nel verbale unico di accertamento e di notificazione emesso nei suoi confronti, quale datrice di lavoro, (con cui si era contestata la stipulazione di un contratto di lavoro irregolare con una cittadina extracomunitaria, assunta quale badante della madre della ricorrente) nonché nei documenti di trasporto del non meglio precisato materiale sanitario fornito dalla locale ASL, per la madre dell'istante, anch'essi indicati come fonti di prova nel predetto verbale.

A sostegno di tale istanza si deduceva l'esigenza di acquisire i necessari elementi di conoscenza per potersi difendere dalle contestazioni rivolte all'accedente nel verbale in questione.

L'Amministrazione, in data 25.7.2011, rigettava l'istanza di accesso.

La signora ....., in data 30.7.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

In data 12.9.2011, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale argomentava nel senso della legittimità del diniego dell'accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.

Non appare giustificato il diniego dell'accesso ai documenti di trasporto del materiale sanitario fornito alla madre della ricorrente non essendo evidentemente sufficiente, al fine di escludere la spettanza del diritto di accesso a tali documenti, detenuti dall'Amministrazione che ha proceduto alla verifica ispettiva nei confronti della signora ....., e richiamati quali fonti di prova della sussistenza del rapporto di lavoro irregolare la cui instaurazione è stata contestata alla ricorrente, quale datrice di lavoro, la circostanza della possibilità di esercitare il diritto di accesso a tali documenti presso la locale ASL.

Quanto agli altri documenti richiesti dalla ricorrente, appare giustificato il diniego dell'accesso ad essi, alla stregua del disposto dell'art. 2, lettera b) del D.M. 757/1994, norma regolamentare dalla cui applicazione la Commissione non può prescindere, puntualmente richiamata dall'Amministrazione, sia nella determinazione di rigetto dell'istanza di accesso, sia nella memoria inviata alla Commissione, che sottrae all'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi ai danni di lavoratori o di terzi.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso tenendo conto delle indicazioni contenute in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Equitalia Sardegna s.p.a.

**Fatto**

La signora ....., in data 27.6.2011, chiedeva a Equitalia Sardegna s.p.a. di accedere ad una serie di cartelle emesse nei suoi confronti dalla predetta società, specificamente indicate nell'istanza di accesso, nonché il rilascio di una serie di informazioni (nome e cognome del messo notificatore, relativo atto di nomina e autorizzazione ad esercitare nel Comune di Nuoro, natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore e, in caso di dipendenza da una società privata, diversa da Equitalia s.p.a., nome della società, partita IVA e sede legale, mansioni del messo notificatore, indicazione degli orari in cui ciascun messo notificatore, se lavoratore part time, fosse abilitato a svolgere le mansioni, et similia) e l'accesso ad ogni documento utile ad evidenziare il rispetto delle modalità di notifica delle cartelle in questione.

In data 8.8.2011, l'accedente riceveva solo una facciata delle singole notifiche relative alle cartelle in questione.

La signora ....., con ricorso del 29.8.2011, adiva la Commissione, lamentando l'omesso rilascio da parte delle Amministrazione delle informazioni richieste al fine di verificare il rispetto delle modalità di notifica delle cartelle in questione, asseritamente giustificato dalla mancanza di un interesse attuale e concreto della ricorrente ad accedere a tali documenti. Insisteva, pertanto, nel chiedere l'integrale soddisfazione dell'istanza di accesso.

In data 15.9.2011, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'inammissibilità dell'istanza di accesso del ricorrente nella parte concernente tutta una serie di informazioni relative alla natura del rapporto di lavoro dei messi notificatori, per carenza di interesse, osservando che la ricorrente avrebbe dovuto far valere eventuali eccezioni relative alla validità dei titoli notificati in sede di impugnazione delle cartelle dinanzi al giudice competente per materia e per territorio.

**Diritto**

Il ricorso deve essere accolto in parte, limitatamente ai dati risultanti dai documenti detenuti da parte resistente e con esclusione delle mere informazioni che non costituiscono oggetto del diritto d'accesso.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca scientifica-Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia- Ufficio XVII-Milano

**Fatto**

Il Prof. ...., in data 8.7.2011, rivolgeva al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca- A.T. di Milano un'istanza di accesso alla documentazione amministrativa inerente le modalità secondo le quali l'Ambito territoriale di Milano aveva scelto il nominativo dell'accedente per il controllo del punteggio attribuitogli nell'anno 2007.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il Prof. ...., in data 6 settembre 2011, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 15.9.2011, inviava una memoria nella quale rappresentava che, con riferimento all'istanza di accesso dell'odierno ricorrente - avente ad oggetto il controllo della posizione dello stesso nella graduatoria ad esaurimento del personale docente aspirante all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche della provincia di Milano ed al punteggio allo stesso attribuito nell'anno 2007 - non c'era stata alcuna volontà di negare l'accesso, essendo stata l'Amministrazione impossibilitata ad evadere le istanze di accesso presentate nel corso dello svolgimento della procedura di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente valide per il triennio 2011/2014, in attuazione del D.M. n. 14 del 12.5.2011.

Nella stessa memoria l'Amministrazione comunicava che avrebbe soddisfatto quanto prima l'istanza di accesso del ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per cessazione della materia del contendere.

Nella memoria inviata alla Commissione, l'Amministrazione resistente ha chiarito che non vi è stata alcuna intenzione di negare l'accesso alla documentazione richiesta dal Professor ..... e ha manifestato l'intenzione di evadere la relativa istanza nell'immediato futuro.

**PQM**

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca scientifica-Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia- Ufficio XVII-Milano

**Fatto**

Il Prof. ...., in data 8.7.2011, rivolgeva al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca- A.T. di Milano un'istanza di accesso alla documentazione amministrativa inerente il punteggio e la posizione attribuita a tutti gli altri docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente aspirante all'assunzione a tempo indeterminato ed a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche della provincia di Milano e che precedeva per posizione il Prof. ....

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il Prof. ...., in data 6 settembre 2011 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 15.9.2011, inviava una memoria nella quale rappresentava che, con riferimento all'istanza di accesso dell'odierno ricorrente, non c'era stata alcuna volontà di negare l'accesso, essendo stata l'Amministrazione impossibilitata ad evadere le istanze di accesso presentate nel corso dello svolgimento della procedura di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente valide per il triennio 2011/2014, in attuazione del D.M. n. 14 del 12.5.2011.

Nella stessa memoria l'Amministrazione comunicava che avrebbe soddisfatto quanto prima l'istanza di accesso del ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per cessazione della materia del contendere.

Nella memoria inviata alla Commissione, l'Amministrazione ha chiarito che non vi è stata alcuna intenzione di negare l'accesso alla documentazione richiesta dal Professor ..... e ha manifestato l'intenzione di evadere la relativa istanza nell'immediato futuro.

**PQM**

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione Generale per il Personale Militare V Reparto – 15 Divisione

**Fatto**

L'Appuntato ..... ha presentato, il 27 giugno, istanza di accesso a tutti i documenti redatti ed emessi dall'amministrazione resistente, ivi compresi gli atti interni, connessi al f. n. 318998/A2-1 del 6 agosto 2010, avente ad oggetto la richiesta di annullamento del rapporto informativo n. 25, al fine di tutelare i propri interessi legittimi anche in sede di ricorso potere redigere la relazione finale utile alla discussione innanzi il Consiglio di Stato. Chiarisce il ricorrente nel presente gravame di avere chiesto, in esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 4422/2009, l'annullamento delle pregresse valutazioni caratteristiche e che l'Ufficio del Comando Legione CC Emilia Romagna, accogliendo tale istanza, ha chiesto, il 18 maggio 2010, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di annullare il Rapporto informativo n. 25. Il ricorrente non avendo ricevuto notizie in ordine all'esito del procedimento ha presentato la predetta istanza di accesso. L'amministrazione resistente con memoria del 9 settembre, dopo avere espresso delle difficoltà in ordine all'identificazione dei documenti oggetto dell'istanza di accesso, ha comunicato di avere concesso, con provvedimento del 2 settembre, l'accesso alla risposta della richiesta di ricompilazione del Rapporto informativo n. 25; tale risposta, del 18 dicembre 2010, inviata nuovamente al ricorrente, costituisce l'unico atto riguardante il procedimento avviato a seguito della suddetta richiesta. Prosegue l'amministrazione resistente rinviando la richiesta di accesso al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nel caso in cui la medesima dovesse, ritenersi riferibile ad atti attinenti i provvedimenti disciplinari citati dal ricorrente nell'istanza del 27 giugno.

Avverso il silenzio rigetto, l'Appuntato ....., il 18 agosto ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

La scrivente Commissione, preso atto della memoria dell'amministrazione del 9 settembre di cui alle premesse di fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione Generale per il Personale Militare III Reparto – 7 Divisione

**Fatto**

L'Appuntato ..... ha presentato, il 2 maggio, istanza di accesso a tutti i documenti formati e detenuti dall'amministrazione resistente posti a fondamento del parere prot. n. 318998/C5-D-2 del 12 gennaio 2011; il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri ha, infatti, espresso parere contrario al rimborso delle spese legali del giudizio conclusosi con sentenza di assolvimento del ricorrente per insussistenza del fatto, emessa dal Tribunale di Milano il 28 ottobre 2009. Afferma il ricorrente, nel presente gravame, che l'amministrazione resistente allorquando ha inviato, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241 del 1990 il preavviso di provvedimento negativo, non ha fornito il parere dell'avvocatura dello Stato sulla base del quale si è formato tale preavviso.

Comunica il ricorrente nel presente gravame che l'istanza di accesso è stata inviata all'ufficio competente, ossia la Direzione Generale per il Personale Militare – III Reparto – 7 Divisione, il 15 giugno e che, pertanto, il silenzio rigetto, ai sensi dell'art. 1033, comma 1 del d.P.R. n. 90 del 2010, si sarebbe formato, presumibilmente, il 20 giugno, data di probabile ricezione dell'istanza. Avverso il silenzio rigetto, l'Appuntato scelto ....., l'11 agosto ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, nella propria memoria, ha comunicato che il ricorrente aveva già presentato istanza di accesso ai medesimi documenti, tuttavia, dal verbale del 2 maggio, si evince che il ricorrente ha avuto la sola visione del chiesto parere dell'avvocatura n. 256044 del 21 gennaio 2011, ma non si evince se ne abbia avuto copia.

**Diritto**

Il ricorso è irricevibile, per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n.184 del 2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto sull'istanza del 2 maggio 2011. Si rileva che la normativa richiamata dal ricorrente indicata nella narrativa in fatto, ossia il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. e, in particolare, l'art. 1033, comma 1, relativo alla decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte, non si applica ai procedimenti in tema di accesso la cui disciplina generale è rinvenibile, come è noto, nella legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale della Guardia di Finanza

**Fatto**

Il ricorrente, dopo avere presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, nonché la concessione di un equo indennizzo, ha chiesto, il 13 aprile, al Ministero dell'Economia e Finanze di potere accedere al verbale redatto in sede di esame della domanda e copia del successivo parere fornito dall'amministrazione. Il Ministero, con nota dell'11 maggio, ha comunicato al ricorrente di detenere, solo, il chiesto parere, di avere inviato il fascicolo al Comando Generale della Guardia di Finanza e di avere inviato l'istanza di accesso al medesimo Comando quale stabile detentrica della chiesta documentazione. Il 14 giugno, pertanto, il ricorrente, ha presentato all'amministrazione resistente copia di tutti i documenti contenuti nel fascicolo relativo alla propria infermità, ivi compreso il parere che il comitato di verifica per le cause di servizio.

Avverso il silenzio rigetto, ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Il ricorrente, con memoria del 13 settembre, ha comunicato alla scrivente Commissione di avere esercitato l'accesso agli indicati documenti.

**Diritto**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vista la memoria del 13 settembre, dichiara cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale della Guardia di Finanza

**Fatto**

Il Maresciallo capo ....., quale partecipante alla procedura di valutazione per l'avanzamento al grado di Maresciallo aiutante, ha chiesto alla Guardia di Finanza – Provinciale di Napoli di potere accedere al proprio libretto test al foglio risposta ed alla griglia di correzione. Il ricorrente ha chiesto, inoltre, che i chiesti documenti siano inviati tramite posta elettronica oppure presso il Comando provinciale di Napoli.

L'Amministrazione resistente ha concesso l'accesso agli indicati documenti e, in considerazione di particolari esigenze di cautela inerenti la particolarità dei documenti oggetto dell'istanza, ha invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici di Roma. Dopo ulteriori scambi di memorie, il Maresciallo capo ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'invio dei documenti tramite posta elettronica ovvero presso il Comando provinciale di Napoli.

**Diritto**

Ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990, la scrivente Commissione è competente a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego, espresso o tacito, o di differimento, emanati dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato. Non può invece sindacare in ordine alle modalità organizzative per l'esercizio del diritto di accesso adottate dalle singole amministrazioni.

Nel caso di specie, l'amministrazione resistente ha concesso l'accesso ai chiesti documenti, pertanto, il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, la scrivente Commissione, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza sulla piena conoscibilità dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 27 della legge n. 241 del 1990, osserva che la facoltà di ottenere copia di documenti amministrativi in formato elettronico è espressamente prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 184/2006, disposizione che rinvia all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 68/2005, recante disposizione per l'invio di posta elettronica, ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al "codice dell'amministrazione digitale".

In particolare, il predetto codice, ove è raccolto per la prima volta in modo organico il tema dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni nonché la disciplina dei fondamentali principi giuridici applicabili al documento informatico, sancisce in favore di cittadini ed imprese il diritto di chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie

telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (art. 3); il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo ed il diritto di accesso mediante le tecnologie informatiche (art. 4); il diritto all'utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti ed informazioni (art. 6) nonché la possibilità per le singole amministrazioni di disciplinare "l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti... secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione" (art. 52).

Inoltre, le singole amministrazioni, nell'esercizio dei poteri generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso previsto dall'art. 1, co. 2 del suddetto d.P.R. n. 184/2006, devono attenersi al contenuto minimo stabilito dal successivo art. 8 lett. c) e d) dello stesso regolamento, che riguardano, rispettivamente, l'ammontare dei diritti e spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ad informazioni contenute in strumenti informatici, da rilasciare anche su supporti forniti dal richiedente.

In base a tale quadro normativo, la Commissione è del parere che l'accesso in via telematica possa essere consentito, anche gratuitamente (ovvero prevedendo ad es. un corrispettivo fisso omnicomprensivo in relazione all'entità dei Mb trasmessi), mediante i supporti informatici personali dei richiedenti, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione, di cui all'art. 1 anzidetto, non abbia individuato i costi per tale forma di accesso (v. parere 8 settembre 2009 e decisione 25 maggio 2010)

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica – INPDAP

**Fatto**

Il ricorrente ha chiesto, il 21 aprile, all'amministrazione resistente di potere avere copia del decreto della pensione di cui è titolare e del decreto del TFR, al fine di verificare la correttezza del calcolo della propria liquidazione.

Avverso il silenzio rigetto, ....., il 30 giugno, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Questa Commissione, nella seduta del 20 luglio, ha chiesto al ricorrente di produrre la prova della data dell'avvenuto ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione resistente. La data di invio dell'istanza di accesso all'amministrazione resistente, sulla base della a/r di ritorno, è il 4 maggio.

**Diritto**

Nel caso di specie, l'accesso domandato dal sig. .... presenta tutte le caratteristiche proprie dell'accesso endoprocedimentale previsto e disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, per il quale il fatto della partecipazione di un soggetto ad un procedimento gli conferisce, per ciò solo, la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti in esso formati o prodotti dalle parti del procedimento senza bisogno di dover far constare la propria legittimazione sul versante della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione documentale. In questo senso, il diritto di accesso partecipativo assolve finalità di controllo sulla regolarità dell'azione amministrativa al fine di garantirne la trasparenza, configurandosi, quindi, quale strumento di controllo democratico dell'agire delle figure soggettive pubbliche.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ..... e .....

contro

**Amministrazione resistente:** Scuola Media Statale G. Mazzini

**Fatto**

I ricorrenti, quali genitori del minore ....., dopo avere conosciuto la votazione raggiunta agli esami relativi alla licenza conclusiva del primo ciclo d'istruzione, hanno chiesto di potere accedere a tutti i documenti d'ufficio ed all'intera documentazione inerente la procedura di valutazione di tutti gli alunni della classe III F che hanno sostenuto l'esame citato; tale documentazione si intende comprensiva dei verbali relativi alla valutazione finalizzata all'ammissione agli esami, degli elaborati delle cinque prove scritte, dei verbali inerenti la valutazione dei colloqui orali e di quelli relativi alla definizione della valutazione finale di tutti i candidati.

Afferma il ricorrente che gli indicati documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare i diritti del minore nelle sedi opportune.

La scuola resistente ha concesso l'accesso agli elaborati delle cinque prove scritte ed allo statino d'esame concernente sia la valutazione volta all'ammissione agli esami sia la valutazione del colloquio d'esame. L'amministrazione resistente ha, invece, negato l'accesso ai documenti relativi alla procedura di valutazione degli altri alunni affermando che la loro acquisizione si tradurrebbe in un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione. Afferma, poi, il dirigente scolastico della scuola resistente che l'istanza di accesso ad un numero indeterminato di pratiche riguardanti terzi, anche nel caso in cui si profili un presunto vizio di disparità di trattamento, costituisce violazione del loro diritto alla riservatezza. L'amministrazione scolastica supporta tali motivazioni richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla materia. I ricorrenti, con una successiva istanza, hanno, poi, ribattuto alle argomentazioni formulate dall'amministrazione resistente nel provvedimento di parziale diniego; in particolare, i ricorrenti affermano che l'esame di licenza media è una procedura selettiva concorsuale e che, pertanto, l'istanza è volta a verificare eventuali disparità di trattamento nei confronti del minore e non a controllare l'agire dell'amministrazione.

Ritengono, infine, i ricorrenti che la richiamata giurisprudenza non sia pertinente al caso in questione.

Avverso tale parziale diniego, ..... e ....., quali genitori del minore ....., hanno presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di contro interessati all'ostensione in capo agli alunni della classe di appartenenza del minore ..... Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della

proposizione del ricorso da parte dei ricorrenti, i medesimi avrebbero dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico

**Fatto**

Il ricorrente ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere all'intero fascicolo della procedura di mobilità intercompartimentale del personale scolastico ex CCND dell'11 marzo 1998, onde aver copia dei documenti volti all'emanazione dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 1998, nonché agli atti presupposti e preparatori del provvedimento relativo alla mobilità volontaria tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed il Ministro della Funzione Pubblica. Motiva il ricorrente che gli indicati documenti sono necessari per determinare gli aspetti economici conseguenti all'esecuzione della sentenza della Cassazione n. 8887 del 13 gennaio 2010.

Dai documenti allegati al presente gravame si evince che, con l'ordinanza ministeriale sopra citata, il Ministero resistente ha disposto il trasferimento di 1511 suoi dipendenti dal comparto dello Stato a quello del Parastato. Tale trasferimento ha comportato, tra l'altro, il mutamento della fonte normativa e contrattuale del rapporto di lavoro regolante, anche, il trattamento economico e giuridico dell'anzianità maturata, trasformazione avvenuta, a parere del ricorrente, senza garanzie per i diritti acquisiti.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 15 luglio, ha comunicato che i chiesti documenti sono irreperibili e, forse, sono stati distrutti o sono andati smarriti a causa delle varie riforme strutturali dell'apparato amministrativo degli uffici. Comunica, ancora, il Ministero di non ravvisare la necessità di produrre i chiesti documenti, atteso che gli unici documenti ritenuti utili al fine delle determinazioni processuali sono quelli citati dal ricorrente nell'istanza di accesso in esame. Prosegue, infine, l'amministrazione resistente di stare continuando le ricerche del chiesto carteggio.

**Diritto**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso". Pertanto, poiché l'amministrazione ha dichiarato di non essere più in possesso dei chiesti documenti, il ricorso è infondato, fatte salve eventuale responsabilità conseguenti a tale smarrimento.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e ritenutolo infondato, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Ravenna

**Fatto**

Il consigliere comunale ....., ha chiesto al comune resistente, ai sensi dell'art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000, di potere accedere alla copia dei verbali di seduta (anche in bozza) della commissione per l'aggiudicazione del *project financing* per la ristrutturazione e gestione del mercato coperto. Con provvedimento dell'8 luglio l'ente ha differito l'accesso fino all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, agli allegati lett. C, D ed E, in quanto elementi essenziali dell'offerta tecnica, ai sensi della normativa speciale di cui all'art. 13, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 163 del 2006.

Avverso il provvedimento di rigetto, ....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il comune resistente, con memoria dell'8 settembre, ha comunicato di avere approvato le procedure del *project financing*, con delibera di Giunta comunale n. 376 del 30 agosto 2011 (PG n. 89457); ponendo così fine alle operazioni di gara ed avviando l'iter di approvazione del progetto preliminare divenuto allegato alla delibera medesima. Pertanto, conclude, il comune di Ravenna, essendo venuto meno il presupposto del differimento, comunica di allegare alla presente memoria i chiesti allegati, in realtà, non inviati a questa Commissione.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, Istituto Comprensivo .....

**Fatto**

La ricorrente, in qualità di genitore di ....., ha chiesto, il 30 giugno, con due diverse istanze, di potere accedere ai seguenti documenti:

1. la delibera del Consiglio d'Istituto che prevede, per l'anno scolastico 2010/2011, i corsi DELE e l'attribuzione degli stessi agli insegnanti curricolari, nonché la delibera relativa alle modalità di pagamento degli insegnanti medesimi;
2. tutti gli elementi valutativi delle prove scritte ed orali della lingua spagnola;
3. i documenti contenenti i criteri volti a stabilire il voto di ammissione agli esami di terza media ed, in particolare, i criteri utilizzati per determinare il voto del minore .....

Motiva la ricorrente con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 che i medesimi sono necessari per controllare le motivazioni e le determinazioni del Consiglio d'Istituto relativamente ai corsi opzionali; tali corsi sono svolti dagli insegnanti curricolari i quali, sembra, vengano pagati integrando le quote versate dai partecipanti con il fondo d'Istituto. Chiarisce la ricorrente che i documenti di cui al punto n. 2 sono necessari per verificare la correttezza del giudizio finale; infine la ricorrente intende acquisire i documenti di cui al punto n. 3 atteso che la valutazione compiuta dalla commissione non sembra corrispondere a quanto previsto dalla legge.

Avverso il silenzio rigetto, ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

L'Istituto resistente, nella memoria inviata a questa Commissione, ha comunicato di avere inviato il 13 luglio un provvedimento, allegato alla memoria stessa, con il quale, dopo avere fornito dei chiarimenti, invitava la ricorrente a presentare l'istanza in modo conforme alla normativa vigente. Tuttavia, tale provvedimento non è mai stato conosciuto dalla ricorrente atteso che il 31 agosto la posta ha consegnato la A/R perché trascorso il periodo di giacenza senza che la stessa sia mai stata ritirata.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Secondo il disposto della legge n. 241 del 1990, questa Commissione è competente a decidere in ordine ai provvedimenti, espressi o taciti, di diniego o differimento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Nel caso in esame l'amministrazione, ritenendo la richiesta fosse irregolare e incompleta, ha emanato un provvedimento con il quale ha invitato la ricorrente a formulare una successiva istanza sulla base dei chiarimenti forniti nel provvedimento stesso.

Pertanto, non essendosi formato un diniego, espresso o tacito, né un caso di differimento il ricorso è inammissibile.

Si ricorda, infine, che l'art. 6, comma 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, stabilisce che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della presentazione della richiesta corretta.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele" di Catania

**Fatto**

Il ricorrente, quale dirigente del sindacato CONFSAI SNALS UNIV: CISAPUNI ed RSU ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere a tutti i contratti integrativi aziendali per il personale del comparto stipulati presso l'Azienda ex Vittorio Emanuele nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2009; ciò al fine di verificare, nell'interesse ed a tutela dei lavoratori, che siano state correttamente applicate le norme degli accordi sindacali.

Avverso il silenzio rigetto, ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 7 settembre, dopo avere descritto la complessa normativa alla base dell'individuazione dell'Azienda, afferma che la richiesta è priva di motivazione logica e pone in dubbio la legittimazione del ricorrente, sulla base della nota dell'ARAN 0006177/2010.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele" di Catania.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....– CGIL Funzione pubblica - Sassari  
contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Sorso

**Fatto**

Il ricorrente, in qualità di segretario territoriale della Funzione Pubblica CGIL, ha chiesto al comune resistente di potere accedere ai documenti relativi ai dipendenti a tempo determinato assunti dal comune con finanziamento R.a.s., programma Master & Back, annualità 2009 e, in particolare:

- I. delibere di Giunta relative al Back (percorsi di rientro);
- II. l'organigramma dell'organizzazione dove sia evidenziato in quali settori o uffici i lavoratori che sono rientrati sono stati collocati;
- III. se i lavoratori Master & Back svolgono compiutamente il Back per il quale sono stati assunti;
- IV. atti o provvedimenti con i quali i Master & Back sono stati adibiti ad altri servizi o attività diverse dal Back per il quale sono stati assunti;
- V. atti o provvedimenti con i quali i Master & Back sono stati adibiti ad altri servizi o attività diverse dal Back per il quale sono stati assunti;
- VI. atti di assegnazione e responsabilità adottati per i Master & Back all'interno della struttura organizzativa del comune.

L'amministrazione comunale, con provvedimento del 29 luglio, ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti 1, 4 e 5 perché non rispondenti ai requisiti formali prescritti dalla normativa primaria e secondaria, ossia il Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 2002, in tema di accesso. Prosegue il comune resistente affermando che non sono accessibili i documenti di cui ai punti nn. 2 e 3 perché casi "non contemplati dalla normativa citata". Afferma, infine, l'ente che i chiesti documenti sono esenti dall'obbligo di trasmissione previsto dalla normativa contrattuale, di cui all'art. 7 del CCNL del 1 aprile 1999, perché non privi di carattere generale.

Avverso il provvedimento di rigetto, ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

Preliminarmente la scrivente Commissione si dichiara competente ad esaminare il caso in questione al fine di tutelare, anche, i destinatari di provvedimenti di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, emanati da enti locali, nel caso in cui il difensore civico sia assente.

Poiché l'ente locale motiva il diniego, nel provvedimento impugnato, anche sulla base del Regolamento sui casi di esclusione citato nella narrativa in fatto, si invita il Comune a volerne fornire copia a questa Commissione, entro trenta giorni. Nelle more dell'adempimento di tale incumbente, sono interrotti i termini di legge.

**PQM**

La Commissione invita il Comune di Sorso all'adempimento dell'incombente indicato in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge fino al deposito della documentazione richiesta dalla Commissione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Furci Siculo (ME)

**Fatto**

Il ricorrente, consigliere comunale dal 30 giugno 2008 al 30 settembre 2009 ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere alla delibera di Giunta del 3 gennaio 2011 n. 1 per fini di giustizia. Il comune resistente ha negato il chiesto accesso sia perchè, avendo la chiesta delibera ad oggetto il conferimento di un incarico legale, ritiene inesistente il collegamento tra i chiesti documenti e il generico fine di giustizia dichiarato nella motivazione dell'istanza, sia perché il procedimento penale indicato è stato definito fin dal mese di gennaio c.a.

Avverso il provvedimento di rigetto del 27 luglio, ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Chiarisce il ricorrente nel presente gravame di essere stato denunciato dall'attuale sindaco del comune resistente, dott. ...., per i reati di cui agli artt. 328 e 595 del c.p., tale procedimento, recante n. 410/2010, si è concluso con la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ex art. 554 c.p.p.; avverso tale richiesta il sindaco denunciante, autorizzato a stare in giudizio sulla base della delibera n. 1 del 3 gennaio oggetto dell'istanza di accesso, ha presentato opposizione ex art. 410 c.p.p. Aggiunge, il ricorrente di essere stato denunciato dal sindaco, anche, per i reati di cui agli artt. 110 e 595 c.p. e di essere, dunque, coinvolto nel procedimento penale n. 4223/2011 pendente innanzi la Procura della Repubblica del Tribunale di Messina.

**Diritto**

Preliminarmente la scrivente Commissione si dichiara competente a decidere il presente gravame. Al riguardo si osserva che la Commissione, è competente a decidere, in via suppletiva, i ricorsi presentati contro tutte le determinazioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi adottate dalle amministrazioni locali nel caso in cui il difensore civico sia assente.

Anzitutto, la Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. le delibere degli organi di governo del Comune e della Provincia, quali tra l'altro la Giunta Comunale, dovendo essere pubblicate nell'albo pretorio, sono pubbliche e, dunque, accessibili a tutti i cittadini. Nessuna preclusione sussiste, dunque, all'accessibilità della delibera con la quale l'ente locale manifesta la volontà di conferire il mandato al sindaco a partecipare al procedimento penale indicato nella parte narrativa in fatto.

**PQM**

PLENUM 27 SETTEMBRE 2011

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Vetralla (VT)

**Fatto**

Il ricorrente, il 29 giugno, ha chiesto al comune resistente di avere visione dei documenti inerenti il procedimento di trasferimento di residenza del proprio figlio ..... presso l'abitazione della madre dott.ssa ..... a seguito di separazione tra i coniugi. Il comune di Vetralla, con provvedimento del 5 luglio, ha comunicato al ricorrente di avere notificato l'istanza alla controinteressata e che, in caso di mancata opposizione, l'amministrazione avrebbe concesso l'accesso ai su citati documenti.

Avverso il provvedimento di presunto diniego del 5 luglio, il genitore ....., ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Il comune resistente, con memoria del 6 settembre, ha comunicato di avere concesso la visione dei chiesti documenti e che, a seguito della mancata opposizione della controinteressata, la copia dei documenti è stata messa a disposizione del ricorrente.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente. A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Lucca

**Fatto**

Il ricorrente, a seguito della mancata archiviazione da parte del comune resistente del pagamento di una multa, ha chiesto con due diverse istanze del 5 e del 15 luglio, di potere accedere ad alcuni documenti inerenti il procedimento di registrazione del provvedimento di discarico.

Avverso il silenzio rigetto, ..... ha presentato due distinti ricorsi in date 5 e 12 settembre alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

Preliminarmente la scrivente Commissione dichiara di riunire per connessione soggettiva i due ricorsi citati nella narrativa in fatto. Rileva, poi, questa Commissione la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara i ricorsi inammissibili per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Lucca

**Fatto**

Il ricorrente, a seguito della mancata archiviazione da parte del comune resistente del pagamento di una multa, ha chiesto con due diverse istanze del 5 e del 15 luglio, di potere accedere ad alcuni documenti inerenti il procedimento di registrazione del provvedimento di discarico.

Avverso il silenzio rigetto, ..... ha presentato due distinti ricorsi in date 5 e 12 settembre alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

**Diritto**

Preliminarmente la scrivente Commissione dichiara di riunire per connessione soggettiva i due ricorsi citati nella narrativa in fatto. Rileva, poi, questa Commissione la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara i ricorsi inammissibili per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Stato Maggiore dell'aeronautica – I Reparto – Roma

**Fatto**

Il sig. .... in data 21 aprile 2011 ha formulato istanza nei confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei documenti, relativi all'istante, con i quali *“gli organi sanitari dell'A.M. interessati hanno confermato che l'operato amministrativo ed i connessi provvedimenti adottati non contengono né vizi di legittimità né sono viziati da errori di giudizio diagnostico e medico-legali”* assumendo, viceversa, l'illegittimità degli stessi.

Parte resistente non ha dato seguito all'istanza nei trenta giorni successivi, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, l'..... in data 14 giugno u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 28 giugno u.s. parte resistente ha trasmesso una nota nella quale si dà atto dell'invio della documentazione richiesta dal ricorrente. Con decisione del 7 luglio 2011 la scrivente Commissione dichiarava improcedibile il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere alla luce della nota di parte resistente del 28 giugno.

Il ricorrente, viceversa, fa rilevare con richiesta di riesame pervenuta il 26 agosto u.s. che l'amministrazione non ha trasmesso i documenti richiesti limitandosi a comunicare una nota con la quale si affermava la correttezza degli accertamenti diagnostici effettuati sulla persona dell'odierno ricorrente. Parte resistente insiste per il rigetto del gravame con memoria difensiva del 15 settembre 2011, osservando di non essere in possesso di ulteriore documentazione oltre a quella comunicata all'odierno ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile. Rileva, invero, la Commissione che contro le proprie pronunce è data unicamente facoltà di ricorrere al TAR competente nei termini di legge ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l. n. 241/90. Peraltro, l'amministrazione con la nota difensiva di cui alle premesse in fatto, ha comunicato di non essere in possesso di altra documentazione oltre quella già trasmessa all'.....

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** INAIL – sede di Fano (PU)

**Fatto**

Il sig. ...., rappresentato e difeso dagli avv.ti .....e  
....., dipendente della ACT Group S.p.A. a seguito di infortunio sul lavoro  
e conseguente accertamento ispettivo disposto dall'amministrazione resistente in data  
30 giugno 2011 ha chiesto di poter accedere agli atti del procedimento ispettivo per  
poter agire per il riconoscimento del danno differenziale patito come conseguenza  
dell'infortunio.

Parte resistente con determinazione del 7 luglio ha negato il chiesto accesso  
asserendo che i relativi documenti non possano essere rilasciati se non a seguito di  
ordine dell'autorità giudiziaria. Contro tale provvedimento il ..... ha  
presentato tempestivamente ricorso alla scrivente Commissione chiedendone  
l'accoglimento. Con memoria difensiva del 15 settembre 2011 parte resistente insiste  
per il rigetto del gravame.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del  
ricorrente atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso lo riguarda  
direttamente, trattandosi di documentazione formata da parte resistente all'esito del  
procedimento ispettivo conseguente all'infortunio patito dal ricorrente medesimo. Prive  
di pregio, pertanto, appaiono le motivazioni addotte da parte resistente nella parte in cui  
ritiene i documenti ostensibili solo dietro ordine dell'autorità giudiziaria. Tale  
argomentazione non convince, trattandosi di documentazione amministrativa e non  
risultando pendente procedimento penale a seguito della vicenda portata all'esame della  
scrivente.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro  
trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ordine degli Architetti di Brescia

**Fatto**

La sig.ra ..... riferisce di aver presentato in data 16 giugno 2011 richiesta di accesso nei confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia della riunione del consiglio dell'ordine tenutasi in data 31 gennaio 2011 e della deposizione resa dall'arch. .... Tale richiesta veniva formulata in conseguenza della vidimazione di una parcella emessa dal ..... da parte del Consiglio dell'ordine e contestata dall'odierna ricorrente.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei 30 giorni successivi e pertanto contro il silenzio rigetto formatosi la ..... in data 9 agosto u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria del 12 settembre u.s. parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo all'Architetto ..... Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Treviso – Ufficio immigrazione

**Fatto**

Il sig. ...., rappresentato e difeso dall'avv. ...., riferisce quanto segue. In occasione dell'esercizio del diritto di accesso relativo a documentazione non meglio specificata presso la prefettura di Treviso, l'odierno ricorrente veniva a conoscenza di un provvedimento del 15 marzo 2011 di parte resistente con il quale si rigettava la richiesta di emersione di lavoro irregolare a suo tempo presentata.

Pertanto, in data 15 luglio u.s., l'odierno ricorrente presentava formale istanza di accesso agli atti del procedimento che aveva portato al suddetto provvedimento negativo.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, quindi, contro il silenzio rigetto venutosi a formare, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso, ha presentato in data 16 agosto 2011 ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con fax del 13 settembre scorso, parte resistente ha assicurato l'intenzione di fornire riscontro alla richiesta dell'odierno ricorrente.

**Diritto**

Sul ricorso presentato dall'odierno ricorrente la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che la comunicazione di parte resistente in ordine alla volontà di riscontrare, sia pure tardivamente, l'istanza di accesso del sig. .... non è sufficiente a dichiarare il gravame improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Nel merito, quanto alla titolarità di situazione legittimante la domanda ostensiva, la scrivente non nutre dubbio alcuno, atteso che i documenti in questione riguardano un procedimento di diretto interesse per il ricorrente. Pertanto, trattandosi di accesso della specie endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della l. n. 241 del 1990, il ricorso deve essere accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS Livorno

**Fatto**

La sig.ra ....., ha seguito della reiezione della propria domanda per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione, ha presentato in data 22 gennaio 2011 istanza di accesso alla documentazione relativa a tale diniego.

Nella prospettazione fornita dalla ricorrente odierna, parte resistente non avrebbe dato seguito all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 1 marzo u.s. la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

In data 9 marzo u.s. parte resistente ha trasmesso alla scrivente una memoria difensiva nella quale, oltre ad entrare nel merito della vicenda concernente la mancata concessione dell'indennità richiesta dalla ricorrente, fa riferimento all'avvenuto esercizio dell'accesso alla documentazione richiesta da parte del padre della sig.ra ..... Nella seduta del 6 aprile u.s. la Commissione stante la radicale diversità della prospettazione della fattispecie fornita dalla ricorrente e da parte resistente, invitava quest'ultima a trasmettere alla scrivente il verbale delle operazioni di accesso consentito dall'INPS in favore del padre della ricorrente interrompendo i termini di legge.

L'amministrazione, con nota del 21 giugno u.s. da atto di aver accolto in via di autotutela la domanda per la concessione dell'indennità di disoccupazione, chiedendo, pertanto, di dichiarare improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Pertanto, con decisione del 7 luglio u.s. la scrivente ha dichiarato improcedibile il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere.

La sig.ra ....., al contrario, con istanze pervenute il 2 e il 26 settembre insiste per il riesame della suddetta pronuncia, anche ai sensi dell'art. 21, *nonies*, legge n. 241/1990.

**Diritto**

Sulle richieste della Sig.ra ..... la Commissione osserva quanto segue.

In effetti la decisione della scrivente datata 7 luglio si è basata sull'intervenuta concessione dell'indennità di disoccupazione ad opera dell'amministrazione resistente.

Tuttavia, anche alla luce dell'ulteriore documentazione trasmessa dalla ricorrente in data 2 e 26 settembre, non risulta che parte resistente abbia rilasciato i documenti all'interessata. Tale profilo, quindi, consente di riesaminare la decisione precedentemente resa dalla scrivente, in considerazione del fatto che la definizione positiva della vicenda sottostante la richiesta di accesso non fa venire meno il diritto di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, trattandosi, per altro, di accesso endoprocedimentale svincolato dall'esame del merito della questione relativa alla concessione dell'indennità di disoccupazione.

Pertanto la richiesta di riesame merita accoglimento.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze- Direzione centrale per i servizi al personale

**Fatto**

Il sig. ...., assistente amministrativo presso la Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Crotona, riferisce di aver presentato in data 11 agosto 2011 all'amministrazione resistente domanda di accesso ai documenti concernenti la pianta e la dotazione organica, con relativa attuale consistenza, della sede di Cosenza.

La richiesta veniva motivata in funzione del diniego di trasferimento opposto dall'amministrazione alla sede di Cosenza per assenza di posti vacanti.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, quindi, contro il silenzio rigetto venutosi a formare, il ricorrente ha presentato in data 12 settembre 2011 ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Sul ricorso presentato dall'odierno ricorrente la Commissione osserva quanto segue.

Nel merito, quanto alla titolarità di situazione legittimante la domanda ostensiva, la scrivente non nutre dubbio alcuno, atteso che i documenti in questione appaiono funzionali alla comprensione delle ragioni poste a fondamento del diniego di trasferimento comunicato al .....

A tale riguardo, peraltro, è opportuno mettere in rilievo la circostanza che i profili organizzativi delle pubbliche amministrazioni, secondo il disposto dell'articolo 11, d.lgs. n. 150 del 2009, sono soggetti ad un regime di trasparenza particolarmente incisivo come testimonia la lettura dell'articolo medesimo, il quale testualmente recita: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

Pertanto il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

**Fatto**

L'istante l'11 luglio 2011 ha chiesto all'Amministrazione di accedere ai propri elaborati relativi al concorso per 271 allievi vice ispettori del corpo della Polizia penitenziaria nonché ai verbali della Commissione sui criteri di valutazione e sulla valutazione dell'istante stesso, al fine di valutare la sussistenza di presupposti per impugnare la valutazione di non ammissione alle prove orali.

Il 6 agosto 2011 il Ministero ha differito l'accesso all'esaurimento della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. e) del DM 115/96.

Ritenendo tale diniego illegittimo l'istante ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 14 settembre 2011 insiste per il differimento sul presupposto della citata disposizione regolamentare, nonché al fine di evitare, per opportunità, l'aggravio di lavoro che l'accoglimento delle richieste degli esclusi dalla fase orale del concorso comporterebbe.

**Diritto**

La Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame.

Non appare pertinente infatti giustificare il diniego di accesso sulla base del citato regolamento, posto che esso rende inaccessibili documenti attinenti ai lavori delle commissioni concorsuali fino all'esaurimento delle relative procedure, ma solo in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, intatta dalla richiesta di parte ricorrente, e salva in ogni caso la facoltà di accesso qualora i documenti di cui è domandata l'ostensione siano necessari per la tutela degli interessi giuridici dell'istante, come è nel caso specifico.

Né sono opponibili le esigenze di opportunità amministrativa: è legittimo, in ossequio ad esse, differire l'accesso in caso di domanda presentata in corso di subprocedimento, ma non se, come nel caso in questione, essa sia proposta una volta valutate le prove scritte e stilato l'elenco degli ammessi agli orali, avendo il richiedente un'evidente urgenza ad accedere ai documenti concorsuali, rischiando in contrario, qualora fosse dimostrato un errore della Commissione esaminatrice, perlomeno a un ritardo nella nomina.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione entro trenta giorni sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Dott.ssa .....

contro

**Amministrazione resistente:** Corte d'Appello di Bari – Commissione esami avvocato

**Fatto**

La dott.ssa ..... ha preso parte alla sessione di esami per l'abilitazione alla professione di avvocato indetta con D.M. del 13 luglio 2010. Avendo appreso del mancato superamento delle prove scritte, in data 15 luglio otteneva l'accesso ai propri elaborati e ai criteri di valutazione degli stessi seguiti dalla Commissione esaminatrice.

L'esame dei documenti testé menzionati rivelava da una parte l'ottima valutazione di due delle tre prove svolte dall'odierna ricorrente e, al contempo, l'asserita impossibilità di procedere alla correzione dell'elaborato consistente nella redazione di parere motivato in materia di diritto civile in quanto non presente nella busta consegnata al termine dell'orario previsto per la consegna dell'elaborato medesimo.

Pertanto, avendo già estratto copia di tale elaborato, la ricorrente chiedeva di accedere al verbale contenente i criteri per l'associazione dei nominativi dei partecipanti all'esame di abilitazione al numero della busta, essendovi un'evidente contraddizione nell'operato della Commissione.

Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento del 29 luglio 2011 asserendo di aver già concesso la documentazione utile ai fini della tutela delle ragioni della richiedente e, con riferimento all'istanza del 19 luglio, sostenendo l'insindacabilità dell'operato della Commissione esaminatrice.

Contro tale determinazione la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al

procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, stante la partecipazione del medesimo alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione alla professione forense. Sgombrato il campo da ogni dubbio circa la legittimazione dell'odierna ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, la Commissione rileva l'illegittimità del provvedimento impugnato per come motivato, atteso che l'apodittica affermazione dell'insindacabilità dell'operato della commissione esaminatrice contenuta nel provvedimento impugnato si pone in contrasto con i principi di trasparenza e partecipazione dell'interessato. Si tenga presente, inoltre, che l'odierna ricorrente dall'accesso effettuato ha potuto riscontrare la palese incongruenza tra quanto ottenuto (gli elaborati e in particolare quello in materia di diritto civile) e le risultanze della correzione degli stessi ove si da atto dell'assenza del medesimo elaborato nella corrispondente busta associata al nominativo della ricorrente. Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Catania

**Fatto**

Il sig. ...., attuale vicepresidente dell'associazione antiracket A.F.A. di Fiumefreddo Sicilia, nel 2003 e a seguito di uno spot televisivo fu proposto dal Prefetto di Catania quale candidato alla concessione di onorificenza da parte del Capo dello Stato.

Da allora nessuna ulteriore notizia è giunta all'odierno ricorrente circa la conclusione del relativo procedimento, pertanto, in data 20 giugno 2011 ha chiesto di poter accedere al relativo fascicolo in possesso della prefettura resistente. L'amministrazione, con provvedimento del 6 luglio 2011 ha negato l'accesso ritenendo gli atti domandati di alta amministrazione e dunque sottratti alla disciplina dell'accesso.

Contro tale determinazione il ..... in data 5 agosto u.s. ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In data 13 settembre parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

**Diritto**

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Il profilo dirimente per la decisione in oggetto attiene alla qualificazione degli atti facenti parte del procedimento per la concessione di onorificenza da parte del Presidente della Repubblica.

A tale riguardo la scrivente Commissione si è già espressa in sede consultiva affermando l'inaccessibilità dei documenti in questione, atteso che la relativa attività presidenziale è estranea al circuito degli atti amministrativi per i quali si applica la disciplina sul diritto di accesso, essendo, viceversa, connotata da altissima discrezionalità che comporta l'inserimento degli atti che ne conseguono nel novero di quelli di alta amministrazione.

Pertanto il ricorso non può essere accolto.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione provinciale del lavoro di Padova

**Fatto**

Il ....., in persona del l.r.p.t. difeso dagli avv.ti ..... e ....., a seguito di procedimento ispettivo avviato dall'amministrazione resistente, in data 9 giugno 2011 ha chiesto di poter accedere agli atti del procedimento medesimo, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese agli ispettori dai propri dipendenti.

Parte resistente ha negato l'accesso con determinazione del 11 luglio successivo, eccependo tra l'altro, l'inaccessibilità della documentazione domandata ai sensi del D.M. n. 757 del 1994.

Contro tale diniego la società odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto l'8 agosto 2011) chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Con riferimento al ricorso presentato dal ..... la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda su disposizione regolamentare concernente i casi di esclusione dell'accesso contenuta nel D.M. n. 757 del 1994. Al riguardo la Commissione, pur nutrendo seri dubbi sulla legittimità di tale disposizione, rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Trento – Ufficio immigrazione

**Fatto**

Il sig. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., riferisce di aver presentato in data 29 luglio u.s. istanza di accesso ai documenti dai quali poter desumere il domicilio di sei cittadini albanesi nei confronti dei quali il richiedente è stato condannato dal Tribunale penale di Vicenza al risarcimento dei danni conseguenti a sentenza penale di condanna emessa nei confronti dell'odierno ricorrente.

Tale istanza è stata presentata dal ricorrente per poter fruire della riabilitazione in ordine agli effetti penali della condanna medesima.

Parte resistente con nota del 11 agosto 2011 ha negato l'accesso, ritenendo prevalente la tutela della riservatezza dei controinteressati. Contro tale determinazione il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 12 settembre u.s. parte resistente ha comunicato di non possedere i dati richiesti dall'odierno ricorrente.

**Diritto**

Sul ricorso presentato dal sig. .... la Commissione osserva l'impossibilità di procedere al relativo accoglimento, stante la materiale indisponibilità da parte dell'amministrazione resistente dei documenti contenenti i dati oggetto della richiesta ostensiva.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** AGEA – Ufficio monocratico ed area gestione domanda unica

**Fatto**

Il sig. ...., titolare dell'azienda agricola ....., con richiesta del 4 agosto 2011 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti riguardanti l'azienda del richiedente e relativi alla concessione di contributi agro ambientali. Tale richiesta di accesso è stata presentata successivamente all'avvenuta conoscenza del blocco disposto dall'AGEA nei confronti dell'istante che ha causato conseguenze pregiudizievoli per l'odierno ricorrente.

Parte resistente non ha riscontrato l'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto maturato, il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Sul ricorso presentato dal sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame appare fondato e meritevole di accoglimento. Nessun dubbio, invero, sulla titolarità di situazione legittimante l'accesso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. La documentazione richiesta, infatti, concerne l'azienda di cui l'istante è titolare e la cui conoscenza appare strumentale alla comprensione delle ragioni che hanno portato l'amministrazione a bloccare la posizione dell'azienda medesima ai fini della concessione dei contributi di cui alle premesse in fatto.

Inoltre, anche alla luce del silenzio serbato da parte resistente, non si ravvisano motivi di esclusione dell'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle entrate - Pescara

**Fatto**

La signora ....., in data 12 luglio ha presentato richiesta di accesso ai modelli 730 per gli anni 2009-2011 dell'ex coniuge ....., ai fini della redazione dell'istanza da inoltrare al Tribunale competente per la quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Parte resistente, con provvedimento del successivo 22 agosto, ha negato l'accesso ritenendo nel caso di specie prevalente la tutela della riservatezza del controinteressato. Avverso tale determinazione la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Parte resistente, con nota difensiva del 16 settembre u.s. insiste per il rigetto del gravame.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all'odierna ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle condizioni economiche dell'ex coniuge; condizioni rilevanti ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere tramite l'assegno di mantenimento.

A tale riguardo prive di pregio appaiono le motivazioni contenute nel provvedimento impugnato, atteso che in esso si richiama genericamente e ad avviso della scrivente non appropriatamente, il quadro normativo e giurisprudenziale che consentirebbe di escludere l'accesso dai documenti richiesti dalla ricorrente.

In particolare non si condivide l'assunto per cui i dati relativi alle dichiarazioni contributive siano ricompresi nel novero di quelli sensibili per i quali, viceversa, il legislatore ha inteso formulare un elenco tassativo contenuto nell'articolo 4 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali quelli che qui interessano non compaiono. In tal senso, espressamente, T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent. n. 35020, del 02-12-2010, ove si afferma "*Quanto alla tutela della riservatezza di terzi è vero quanto sostenuto da parte ricorrente che l'entità del reddito percepito dal coniuge non costituisce un dato sensibile, in quanto non rientrante nella espressa elencazione di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che, tra i dati sensibili, ricomprende: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*. Pertanto, non ravvisandosi ulteriori elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accesso, il presente gravame deve trovare accoglimento non potendosi accogliere la tesi della prevalenza della riservatezza invocata dall'amministrazione.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Bisceglie

**Fatto**

Il sig. ...., nella qualità di responsabile della Puglia del comitato strisce blu, riferisce di aver presentato in data 18 giugno 2011 istanza di accesso al Comune resistente e al comandante della locale polizia municipale volta ad ottenere copia di documenti relativi all'utilizzo delle somme introitate dall'amministrazione locale con i parcheggi a pagamento. Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso. In data 11 agosto, pertanto, il sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia

**Fatto**

L'istante il 19 luglio 2011 ha chiesto all'Amministrazione di accedere ai propri elaborati relativi al concorso per 271 allievi vice ispettori del corpo della Polizia penitenziaria nonché ai verbali della Commissione sui criteri di valutazione e sulla valutazione dell'istante stesso, al fine di valutare la sussistenza di presupposti per impugnare la valutazione di non ammissione alle prove orali.

L'1 agosto 2011 il Ministero ha differito l'accesso all'esaurimento della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. e) del DM 115/96.

Ritenendo tale diniego illegittimo l'istante ha presentato ricorso a questa Commissione, il 23 agosto 2011, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 14 settembre 2011 insiste per il differimento sul presupposto della citata disposizione regolamentare, nonché al fine di evitare, per opportunità, l'aggravio di lavoro che l'accoglimento delle richieste degli esclusi dalla fase orale del concorso comporterebbe.

**Diritto**

La Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame.

Non appare pertinente infatti giustificare il diniego di accesso sulla base del citato regolamento, posto che esso rende inaccessibili documenti attinenti ai lavori delle commissioni concorsuali fino all'esaurimento delle relative procedure, ma solo in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, intatta dalla richiesta di parte ricorrente, e salva in ogni caso la facoltà di accesso qualora i documenti di cui è domandata l'ostensione siano necessari per la tutela degli interessi giuridici dell'istante, come è nel caso specifico.

Né sono opponibili le esigenze di opportunità amministrativa: è legittimo, in ossequio ad esse, differire l'accesso in caso di domanda presentata in corso di subprocedimento, ma non se, come nel caso in questione, essa sia proposta una volta valutate le prove scritte e stilato l'elenco degli ammessi agli orali, avendo il richiedente una evidente urgenza ad accedere ai documenti concorsuali, rischiando in contrario, qualora fosse dimostrato un errore della Commissione esaminatrice, perlomeno un ritardo nella nomina.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione entro trenta giorni sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia

**Fatto**

L'istante il 27 luglio 2011 ha chiesto all'Amministrazione di accedere ai propri elaborati relativi al concorso per 271 allievi vice ispettori del corpo della Polizia penitenziaria nonché ai verbali della Commissione sui criteri di valutazione e sulla valutazione dell'istante stesso, al fine di valutare la sussistenza di presupposti per impugnare la valutazione di non ammissione alle prove orali.

L'1 agosto 2011 il Ministero ha differito l'accesso all'esaurimento della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. e) del DM 115/96.

Ritenendo tale diniego illegittimo l'istante ha presentato ricorso a questa Commissione, il 25 agosto 2011, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 14 settembre 2011 insiste per il differimento sul presupposto della citata disposizione regolamentare, nonché al fine di evitare, per opportunità, l'aggravio di lavoro che l'accoglimento delle richieste degli esclusi dalla fase orale del concorso comporterebbe.

**Diritto**

La Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame.

Non appare pertinente infatti giustificare il diniego di accesso sulla base del citato regolamento, posto che esso rende inaccessibili documenti attinenti ai lavori delle commissioni concorsuali fino all'esaurimento delle relative procedure, ma solo in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, intatta dalla richiesta di parte ricorrente, e salva in ogni caso la facoltà di accesso qualora i documenti di cui è domandata l'ostensione siano necessari per la tutela degli interessi giuridici dell'istante, come è nel caso specifico.

Né sono opponibili le esigenze di opportunità amministrativa: è legittimo, in ossequio ad esse, differire l'accesso in caso di domanda presentata in corso di subprocedimento, ma non se, come nel caso in questione, essa sia proposta una volta valutate le prove scritte e stilato l'elenco degli ammessi agli orali, avendo il richiedente un'evidente urgenza ad accedere ai documenti concorsuali, rischiando in contrario, qualora fosse dimostrato un errore della Commissione esaminatrice, perlomeno un ritardo nella nomina.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione entro trenta giorni sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia

**Fatto**

L'istante il 29 luglio 2011 ha chiesto all'Amministrazione di accedere ai propri elaborati relativi al concorso per 271 allievi vice ispettori del corpo della Polizia penitenziaria nonché ai verbali della Commissione sui criteri di valutazione, sulla valutazione dell'istante stesso e sulla sua esclusione dalle prove orali, al fine di tutelare i propri legittimi interessi, e inoltre di conoscere il nome del responsabile del procedimento.

Il 5 agosto 2011 il Ministero ha differito l'accesso all'esaurimento della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. e) del DM 115/96.

Ritenendo tale diniego illegittimo l'istante il 3 settembre 2011 ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 14 settembre 2011 insiste per il differimento sul presupposto della citata disposizione regolamentare, nonché al fine di evitare, per opportunità, l'aggravio di lavoro che l'accoglimento delle richieste degli esclusi dalla fase orale del concorso comporterebbe.

**Diritto**

La Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame.

Non appare pertinente infatti giustificare il diniego di accesso sulla base del citato regolamento, posto che esso rende inaccessibili documenti attinenti ai lavori delle commissioni concorsuali fino all'esaurimento delle relative procedure, ma solo in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, intatta dalla richiesta di parte ricorrente, e salva in ogni caso la facoltà di accesso qualora i documenti di cui è domandata l'ostensione siano necessari per la tutela degli interessi giuridici dell'istante, come è nel caso specifico.

Né sono opponibili le esigenze di opportunità amministrativa: è legittimo, in ossequio ad esse, differire l'accesso in caso di domanda presentata in corso di subprocedimento, ma non se, come nel caso in questione, essa sia proposta una volta valutate le prove scritte e stilato l'elenco degli ammessi agli orali, avendo il richiedente un'evidente urgenza ad accedere ai documenti concorsuali, rischiando in contrario, qualora fosse dimostrato un errore della Commissione esaminatrice, perlomeno un ritardo nella nomina.

Per quanto infine riguarda la richiesta di sapere il nominativo del responsabile del procedimento, questa Commissione, in ossequio a quanto disposto dalla legge 241/90, si dichiara incompetente.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, per come specificato in diritto, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione entro trenta giorni sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Equitalia spa Trentino Alto Adige Sudtirol

**Fatto**

L'istante ha fatto il 9 maggio 2011 a Equitalia spa una serie di richieste, fra cui il rilascio di copia di alcune cartelle esattoriali al medesimo riferite. Il 6 giugno 2011 l'Amministrazione ha negato l'accesso, comunicando di essere nell'impossibilità di fornire copia delle cartelle di pagamento. Il 5 luglio 2011 l'istante ha rinnovato la richiesta. Lamentando l'inerzia dell'Ufficio adito, l'11 agosto 2011 il sig. .... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente datata 15 settembre 2011 insiste per il rigetto sul presupposto della mancata detenzione del documento chiesto. A norma dell'art. 26 c. 4 d.P.R. 602/73, comunica infatti l'Amministrazione, "il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento": Equitalia Trentino Alto Adige Sudtirol segue la prassi di conservare, a fini probatori, il solo avviso di ricevimento, mentre non dispone della relativa cartella, il cui unico esemplare è quello notificato al contribuente. Unico documento in grado di dare prova della fonte e dell'ammontare del credito erariale è l'estratto di ruolo, copia dei quali è stata già rilasciata, su richiesta, al sig. .... Obietta infine parte resistente sulla competenza di questa Commissione, non ritenendo la cartella di pagamento documento amministrativo ai sensi della legge 241/90, ma piuttosto atto di esecuzione civile.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso, poiché la nuova istanza presentata dal ricorrente, in quanto meramente confermativa, non è suscettibile di far decorrere nuovamente i termini decadenziali per la proposizione del gravame (cfr. CdS ad. plen. N. 6 del 18/04/06).

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Equitalia spa Sardegna

**Fatto**

L'istante il 27 maggio 2011 ha chiesto a Equitalia Sardegna una serie di documenti, in ricorso meglio indicati, riguardanti alcune cartelle esattoriali alla medesima indirizzate.

L'Amministrazione ha negato quanto richiesto, ad eccezione del nome del messo notificatore.

Lamentando tale diniego la sig.ra ..... ha presentato il 3 agosto 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del presente gravame, a causa della mancata allegazione al ricorso del provvedimento impugnato, come previsto dall'art.14 del d.P.R. 184/06 c. 4 lett. a) e c. 7 lett. c).

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Equitalia spa – Sardegna

**Fatto**

L'istante l'1 e 5 luglio 2011 ha chiesto all'Amministrazione copia delle notifiche relative all'accertamento ex art. 36 ter d.P.R. 600/73 sulle dichiarazioni 730 del 2005 e 2007.

Dolendosi del silenzio dell'Ufficio, il 22 agosto 2011 la ricorrente ha inviato gravame a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 14 settembre 2011 precisa di aver preso appuntamento nel mese di agosto scorso con l'istante per il ritiro dei documenti chiesti. A oggi la sig.ra ..... non ha provveduto a presentarsi per la consegna, e l'Agenzia conferma la propria disponibilità a consentire l'accesso.

**Diritto**

La Commissione, non avendo motivo di dubitare di quanto affermato nella memoria di parte resistente, ritiene imminente il soddisfacimento della pretesa ostensiva e pertanto cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della giustizia – Dipartimento  
Amministrazione Penitenziaria

**Fatto**

L'istante, in qualità di assistente di polizia penitenziaria, ha chiesto al Ministero il 22 luglio 2011 accesso agli atti prodotti dall'assistente ..... in adesione all'interpello nazionale 2010.

L'ufficio ha respinto l'istanza con nota del 19 agosto 2011.

Avverso tale diniego il ..... ha proposto il 2 settembre 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 15 settembre 2011 riporta il carteggio già inviato a questa Commissione il 14 giugno 2011 in occasione di altro ricorso del ....., non ritenendo l'Amministrazione che sia cambiata in nulla la situazione in oggetto.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che, benché il ..... affermi di aver notificato il gravame al controinteressato ....., al ricorso non è allegata copia della relativa ricevuta di avvenuta spedizione, secondo il disposto di cui all'art. 12 c. 4 lett. b) del d.P.R. 184/06. Non avendo il ricorrente assolto tale incombenza, il gravame deve dichiararsi inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia

**Fatto**

L'istante il 19 luglio 2011 ha chiesto all'Amministrazione di accedere ai propri elaborati relativi al concorso per 271 allievi vice ispettori del corpo della Polizia penitenziaria nonché ai verbali della Commissione sui criteri di valutazione e sulla valutazione dell'istante stesso, al fine di valutare la sussistenza di presupposti per impugnare la valutazione di non ammissione alle prove orali.

L'8 agosto 2011 il Ministero ha differito l'accesso all'esaurimento della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. e) del DM 115/96.

Ritenendo tale diniego illegittimo l'istante ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 14 settembre 2011 insiste per il differimento sul presupposto della citata disposizione regolamentare, nonché al fine di evitare, per opportunità, l'aggravio di lavoro che l'accoglimento delle richieste degli esclusi dalla fase orale del concorso comporterebbe.

**Diritto**

La Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame.

Non appare pertinente infatti giustificare il diniego di accesso sulla base del citato regolamento, posto che esso rende inaccessibili documenti attinenti ai lavori delle commissioni concorsuali fino all'esaurimento delle relative procedure, ma solo in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, intatta dalla richiesta di parte ricorrente, e salva in ogni caso la facoltà di accesso qualora i documenti di cui è domandata l'ostensione siano necessari per la tutela degli interessi giuridici dell'istante, come è nel caso specifico.

Né sono opponibili le esigenze di opportunità amministrativa: è legittimo, in ossequio ad esse, differire l'accesso in caso di domanda presentata in corso di subprocedimento, ma non se, come nel caso in questione, essa sia proposta una volta valutate le prove scritte e stilato l'elenco degli ammessi agli orali, avendo il richiedente, un'evidente urgenza ad accedere ai documenti concorsuali, rischiando in contrario, qualora fosse dimostrato un errore della Commissione esaminatrice, perlomeno un ritardo nella nomina.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione entro trenta giorni sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia

**Fatto**

L'istante l'11 luglio 2011 ha chiesto all'Amministrazione di accedere ai propri elaborati relativi al concorso per 271 allievi vice ispettori del corpo della Polizia penitenziaria nonché ai verbali della Commissione sui criteri di valutazione e sulla valutazione dell'istante stesso, al fine di valutare la sussistenza di presupposti per impugnare la valutazione di non ammissione alle prove orali.

Il 6 agosto 2011 il Ministero ha differito l'accesso all'esaurimento della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. e) del DM 115/96.

Ritenendo tale diniego illegittimo l'istante ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 14 settembre 2011 insiste per il differimento sul presupposto della citata disposizione regolamentare, nonché al fine di evitare, per opportunità, l'aggravio di lavoro che l'accoglimento delle richieste degli esclusi dalla fase orale del concorso comporterebbe.

**Diritto**

La Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame.

Non appare pertinente infatti giustificare il diniego di accesso sulla base del citato regolamento, posto che esso rende inaccessibili documenti attinenti ai lavori delle commissioni concorsuali fino all'esaurimento delle relative procedure, ma solo in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, intatta dalla richiesta di parte ricorrente, e salva in ogni caso la facoltà di accesso qualora i documenti di cui è domandata l'ostensione siano necessari per la tutela degli interessi giuridici dell'istante, come è nel caso specifico.

Né sono opponibili le esigenze di opportunità amministrativa: è legittimo, in ossequio ad esse, differire l'accesso in caso di domanda presentata in corso di subprocedimento, ma non se, come nel caso in questione, essa sia proposta una volta valutate le prove scritte e stilato l'elenco degli ammessi agli orali, avendo il richiedente, un'evidente urgenza ad accedere ai documenti concorsuali, rischiando in contrario, qualora fosse dimostrato un errore della Commissione esaminatrice, perlomeno un ritardo nella nomina.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione entro trenta giorni sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Equitalia spa Sardegna

**Fatto**

L'istante il 27 maggio 2011 ha chiesto a Equitalia Sardegna una serie di documenti, in ricorso meglio indicati, riguardanti alcune cartelle esattoriali al medesimo indirizzate.

L'Amministrazione il 22 giugno 2011 ha negato quanto richiesto.

Lamentando tale diniego lo ..... ha presentato il 3 agosto 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 15 settembre insiste per il rigetto.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del presente gravame, a causa della mancata allegazione al ricorso del provvedimento impugnato, come previsto dall'art.14 del d.P.R. 184/06 c. 4 lett. a) e c. 7 lett. c).

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ..... – Sez. Bisceglie (BT)

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Bisceglie (BT)

**Fatto**

Il sig. ...., in qualità di Segretario del movimento politico in epigrafe, ha chiesto il 23 giugno 2011 al Comune di Bisceglie una serie di documenti, in ricorso meglio indicati. Non avendo l'Amministrazione provveduto a rispondere, l'istante ha presentato il 12 agosto 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente con nota del 20 settembre 2011 insiste per il rigetto.

**Diritto**

La Commissione osserva preliminarmente come l'odierno gravame sia inammissibile per incompetenza dell'organo adito: questa Commissione, come si rileva dal combinato disposto dell'art. 25, co. 4, legge n. 241/90 e dell'art. 12 d.P.R. n. 184/2006, è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Il ricorso è privo, peraltro, di sottoscrizione, fatto questo già sufficiente a dichiararne l'inammissibilità.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** IPSAAR “ .....” – ..... (OR)

**Fatto**

L'istante il 16 luglio 2011 ha chiesto alla scuola in epigrafe visione e copia di una serie di documenti, in ricorso meglio indicati, relativi a convenzioni stipulate dall'Istituto con il dott. ...., l'ing. ...., la sig.ra ..... e le aziende ..... e Cantina vinicola ....., al fine di tutelarsi civilmente e penalmente, in quanto all'epoca della stipula delle sopra scritte convenzioni egli era membro del Consiglio d'istituto e della Giunta esecutiva e quindi asseritamente responsabile di dette delibere.

L'Amministrazione il 5 agosto 2011 ha negato l'accesso sul presupposto della carenza d'interesse.

Il 2 settembre 2011 avverso tale determinazione il ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 14 settembre 2011 insiste per il rigetto.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alle quali il ricorso stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, essendo note a parte ricorrente le generalità del soggetto controinteressato, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Associazione onlus .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Sarno (SA)

**Fatto**

Il sig. ...., in qualità di presidente dell'Associazione ....., ha chiesto il 5 maggio 2008 e il 28 marzo 2011 al Comune in epigrafe di accedere a una serie di documenti, in ricorso meglio indicati. Non avendo l'Amministrazione dato risposta l'..... ha presentato il 2 settembre 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento. Il 9 settembre 2011 il Comune di Sarno ha inviato per conoscenza a questa Commissione copia della nota con cui consente l'accesso agli atti richiesti.

**Diritto**

La Commissione osserva preliminarmente come l'odierno gravame sia inammissibile per incompetenza dell'organo adito: questa Commissione, come si rileva dal combinato disposto dell'art. 25, co. 4, legge n. 241/90 e dell'art. 12 d.P.R. n. 184/2006, è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Peraltro, visto quanto trasmesso da parte resistente, la materia del contendere sembra essere in via di cessazione.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ....., ..... e .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Marineo (PA)

**Fatto**

Il 17 agosto 2011 gli istanti hanno presentato a questa Commissione ricorso avverso il silenzio con cui il Comune in epigrafe ha negato l'accesso ad alcuni documenti di carattere urbanistico, chiesti il 28 giugno 2011.

**Diritto**

La Commissione osserva preliminarmente come l'odierno gravame sia inammissibile per incompetenza dell'organo adito: questa Commissione, come si rileva dal combinato disposto dell'art. 25, co. 4, legge n. 241/90 e dell'art. 12 d.P.R. n. 184/2006, è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Senigallia (AN)

**Fatto**

L'8 agosto 2011 l'istante ha presentato a questa Commissione gravame avverso il Comune epigrafato, a cui ha chiesto, il 10 giugno 2011, di accedere ad alcuni documenti di carattere urbanistico.

**Diritto**

L'odierno ricorso, oltre ad apparire privo di sottoscrizione, nonché carente nell'esposizione dei fatti, è, in ogni caso, estraneo alla competenza di quest'organo, e pertanto da ritenersi inammissibile.

Questa Commissione, come si rileva dal combinato disposto dell'art. 25, co. 4, legge n. 241/90 e dell'art. 12 d.P.R. n. 184/2006, è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.